



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|-----------------------|------------------|
| FRANCO DE STEFANO | Presidente |
| PASQUALE GIANNITI | Consigliere |
| CRISTIANO VALLE | Consigliere Rel. |
| STEFANO GIAIME GUIZZI | Consigliere |
| SALVATORE SAIJA | Consigliere |

Oggetto:

| | |
|----------------------|---|
| OPPOSIZIONE | - |
| all'ESECUZIONE | - |
| PIGNORABILITÀ CONTI | A |
| CORRENTI INTESTATI A | |
| SATO ESTERO | - |
| VINCOLO - ATTI IURE | |
| IMPERII E IURE | |
| GESTIONIS | |

Ud.26/03/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12781/2023 R.G. proposto da:

CO.FA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente all'avvocato , domiciliato digitalmente per legge;

- ricorrente -

nonché

IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA , presso lo studio dell'avvocato , che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA , presso lo studio dell'avvocato , rappresentato e





difeso dall'avvocato

, domiciliato digitalmente per legge;

- controricorrente -

nonché contro

BANCA UBAE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA

presso lo studio dell'avvocato

, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

, domiciliato digitalmente per legge;

- controricorrente -

nonché contro

STATO DELLA LIBIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA , presso lo

studio dell'avvocato ,

che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge;

- controricorrente -

nonché contro

E S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato

, che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge;

- controricorrente -

nonché contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BNL S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato

, domiciliato digitalmente per legge;





Numero registro generale 12781/2023

Numero sezionale 1189/2025

Numero di raccolta generale 14253/2025

Data pubblicazione 28/05/2025

nonché contro

ASBL TRUST, ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE,
ANTONIO

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 2353/2023
depositata il 30/03/2023.





udito il consigliere relatore Cristiano Valle nella pubblica udienza del 26/03/2025;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha concluso, riportandosi alla memoria depositata, per l'accoglimento dei ricorsi per tutte le censure indicate;

sentiti gli Avvocati , difensori del ricorrente Co.Fa. s.r.l. in liquidazione, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti depositati;

sentito l'avv. nella qualità di difensore della ricorrente immobiliare S.r.l. in liquidazione, che si riporta agli atti depositati chiedendo l' accoglimento del ricorso anche alla luce delle precisazioni svolte dal P.G. nella illustrazione delle memorie e l'Avvocato per delega in atti dell'Avvocato

, si riporta agli atti depositati ed in particolare alla memoria scritta per E s.p.a.;

sentito l'Avvocato difensore del controricorrente Stato della Libia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

sentito l'Avvocato difensore della controricorrente UniCredit s.p.a., che si riporta agli atti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

sentiti gli Avvocati , difensori della controricorrente Banca UBAE s.p.a., che hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

sentito l'Avvocato per delega dell'Avvocato difensore della controricorrente BNL s.p.a., che ha chiesto il rigetto del ricorso, aderendo alle conclusioni rese dagli altri controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

Il s.r.l. in liquidazione e la Immobiliare s.r.l. in liquidazione ricorrono, con due distinti ricorsi, affidati





rispettivamente a dieci e a tredici motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2353 del 30/03/2023, che ha rigettato le loro impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15369 del 2020, che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dallo Stato della Libia, al fine di ottenere la statuizione di non pignorabilità delle somme esistenti su conti correnti ad esso intestati presso la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca UBAE e la banca Unicredit S.p.a.

Resistono con separati controricorsi la BNL S.p.a., la Banca UBAE, la Unicredit s.p.a. e lo Stato della Libia, mentre la E S.p.a. ha pure depositato unico controricorso con cui dichiara di essersi costituita in giudizio al fine di garantire l'integrità del contraddittorio.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi.

Entrambe le società ricorrenti, lo Stato della Libia, Unicredit S.p.a. e E S.p.a. hanno depositato memoria per l'udienza del 26/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono procedibili, risultando ritualmente prodotta, dalla ricorrente Co. Fa. S.r.l., la copia notificata della sentenza impugnata, secondo la previsione di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.

I ricorsi risultano essere stati ritualmente notificati anche ad Antonio alla Itop S.p.a. Officine Ortopediche e alla Asbi Global Sustainable Development Trust, che sono rimasti intimati in questa fase di legittimità.

La E S.p.a. ha assunto formale posizione di controricorrente, aderendo in concreto alle censure proposte nei ricorsi di Co.Fa. S.r.l. e di Immobiliare S.r.l. e si è rimessa alla decisione di questa Corte.

Unicredit S.p.a. ha assunto veste di mera litisconsorte processuale, in quanto il procedimento di accertamento dell'obbligo



del terzo non la riguarda direttamente, poiché i conti pignorati e rispetto ai quali lo Stato della Libia eccepisce l'impignorabilità sono accesi presso la BNL S.p.a. e la UBAE Banca S.p.a.

I motivi proposti dalla Co.Fa. S.r.l. in liquidazione sono i seguenti.

I. Violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost., nonché dell'art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma contraddittoriamente dapprima (a pag. 7) che in tema di immunità dall'esecuzione dei beni dello Stato estero "l'onere della prova della destinazione delle somme a finalità pubblististiche... incombe sullo Stato che abbia eccepito l'impignorabilità" e, poi (a pag. 9), che "non occorre procedere alla verifica delle modalità di compimento delle singole operazioni effettuate sui conti in esame".

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma contraddittoriamente (a pag. 8-9) che "l'onere della prova dell'impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti appare soddisfatto in ragione della destinazione impressa dall'Ambasciata dello Stato della Libia mediante l'intestazione dei conti correnti, che risultano destinati a "Sezione Sanitaria", "Cure mediche bambini", "Ass. Feriti", "Scuola Araba Libica", "Stipendi Funzionari", "Diritti Consolari" e "Ambasciata di Libia studenti" e poi accoglie l'opposizione in relazione al conto corrente acceso presso UBAE n. 4125197-98 che non riporta alcuna intestazione.

III. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 10 Costituzione e dell'art. 2697, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che l'intestazione dei conti correnti a "Sezione Sanitaria", "cure mediche bambini", Ass.



Feriti", Scuola Araba Libica", Stipendi Funzionari", "Diritti Consolari" e "Ambasciata di Libia Studenti" soddisfi la prova in ordine all'esercizio del potere iure imperii dello Stato estero.

IV. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata fonda la propria motivazione sull'interpretazione di norme di legge e di trattati internazionali non applicabili alla vicenda oggetto del giudizio, siccome entrate in vigore successivamente all'inizio dell'esecuzione (art. 19 bis del d.l. n. 132/14) oppure non ancora entrate in vigore (Convenzione di New York del 2004).

V. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2915 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, nell'invocare il disposto dell'art. 19 *bis* del d.l. n. 132 del 2014, omette di considerare l'inefficacia verso il creditore procedente e i creditori intervenuti dei vincoli di indisponibilità privi di data certa anteriore al pignoramento.

VI. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 19 *bis* del d.l. n. 132 del 14, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che l'art. 19 *bis* del d.l. n. 132 del 14 "rimette in sostanza alla dichiarazione del capo della rappresentanza in Italia la destinazione delle somme al soddisfacimento di finalità pubblistiche", obliando che il comma 2 della norma prevede espressamente che "effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate".

VII. Omesso esame, da parte della Corte d'Appello, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella parte in cui



la sentenza impugnata omette di valutare l'effettiva destinazione iure imperii delle somme transitate sui c.c. n. 4124143/98, 4125197/98, 78122414/97, 4124153/98, 4124154/98, 4124148/98, 4124152/98, 4124142/98, 4124147/98 pignorati presso UBAE, come indicate a pag. 23 dell'atto di citazione in appello notificato da e dettagliate nel doc. 8 depositato da Co.Fa. S.r.l. nel primo grado di giudizio, affermando alle pagg. 8-9 che "l'onere della prova dell'impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti appare soddisfatto in ragione della destinazione impressa dall'Ambasciata dello Stato della Libia mediante l'intestazione dei conti correnti".

VIII. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha completamente omesso di esaminare il terzo motivo di impugnazione esposto a pag. 24 dell'atto di appello di relativo al mancato esame, da parte della sentenza di primo grado, dei movimenti presenti sul c/c n. 3798 acceso presso BNL, nonostante lo stesso fosse privo di intestazione.

IX. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha completamente omesso di esaminare il quarto motivo di impugnazione esposto alle pagg. 25-26 dell'atto di appello di relativo alla pignorabilità del c/c n. 3799 acceso presso BNL per l'accertata presenza nei relativi estratti conto di assegni e bonifici privi di causale e beneficiario, nonostante il conto fosse privo di intestazione.

X. Violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare il quinto motivo di impugnazione esposto alle pagg. 26-29 dell'atto di



appello di relativo all'inidoneità dei movimenti in entrata sul c/c n. 3799 acceso presso BNL (privo di intestazione) a giustificarne l'impignorabilità, nonché al fatto che il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'Ambasciata non soddisfa di per sé esigenze pubblististiche.

I motivi del ricorso della Immobiliare S.r.l. in liquidazione sono i seguenti.

I. Nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte territoriale ha del tutto supposto l'esistenza di un vuoto normativo in ordine alla fattispecie per poi ricorrere a fonti normative dalla stessa Corte ritenute per ragioni cronologiche e di successione e entrata in vigore della legge nel tempo, non applicabili alla fattispecie (cfr. sentenza appello, pag. 7).

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale, muovendo dal suddetto immotivato assunto, ha ritenuto di dover/poter ricercare nelle "...fonti di futura applicazione..." il criterio di giudizio da utilizzare "...in ordine all'onere della prova che grava sullo Stato straniero." (cfr. sentenza appello, pag. 7); ciò in violazione delle norme indicate in rubrica.

III. Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., sotto lo specifico profilo del ricorso a fonti di futura applicazione. La sentenza di secondo grado è di per sé censurabile là dove ha ritenuto di desumere principi giuridici da una *lex posterior*.

IV. Nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, perplessa ed intrinsecamente contraddittoria, per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, in punto di applicazione di norme non vigenti *ratione temporis*, per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte ha, di fatto, basato



la decisione della fattispecie facendo applicazione di norme (segnatamente, l'art. 19 *bis*, d.l. n. 132 del 2014) delle quali lo stesso Giudice, nel medesimo contesto logico-fattuale, ha escluso l'applicabilità.

V. Violazione e falsa applicazione (errata individuazione) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei principi (in ipotesi) desumibili dall'art. 19 *bis*, d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014. Ferme le censure cui presta il fianco l'iter motivazionale della sentenza, la Corte territoriale, nella propria ricostruzione giuridica, ha del tutto omesso di considerare la portata garantista e limitativa del comma 2 dell'art. 19 *bis* da essa citato.

VI. Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell'art. 12 disp. prel. c.c., sotto l'ulteriore profilo relativo al criterio interpretativo adottato per l'individuazione dei principi applicabili ed applicati al caso di specie. L'aver limitato l'indagine circa le fonti normative e nello specifico l'esame dell'art. 19 *bis* citato al solo primo comma evidenzia una specifica violazione del canone interpretativo posto dall'art. 12 delle preleggi.

VII. Violazione e falsa applicazione (in concreto) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei principi effettivamente desumibili dall'art. 19 *bis*, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014. Il fatto che il giudice d'appello si sia arrestato ad una lettura interpretativa monca dell'art. 19 *bis* ha determinato la assurda conseguenza della ritenuta sufficienza della intestazione dei conti correnti (peraltro, non di tutti, perché non tutti recavano una intestazione presuntivamente qualificante ai fini della ritenuta impignorabilità delle provviste).

VIII. Nullità della sentenza per motivazione apparente e, almeno in parte, graficamente assente, in punto di intestazione dei conti correnti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte ha del tutto omesso di motivare circa la ragione per cui il criterio



interpretativo e di giudizio utilizzato con riferimento alla ritenuta sufficienza delle intestazioni dei conti correnti - intestazione apoditticamente attribuita ad una specifica indicazione data dall'Ambasciata alla Banca - dovrebbe valere anche per i conti correnti privi di intestazione.

IX. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello 3 e 4 in violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Malgrado fosse già stata oggetto di esposizione in primo grado i Giudici di merito hanno, in entrambi i gradi di giudizio, omesso di dare conto delle censure formulate da Immobiliare s.r.l.

X. Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla dedotta assenza assoluta di una qualche intestazione di taluni conti correnti. La Corte territoriale (così come aveva fatto il Tribunale) a fronte della premessa circa la rilevanza determinante della intestazione dei conti correnti, non ha dato alcuna rilevanza uguale ma contraria ai conti privi di intestazione; ciò in palese violazione dell'obbligo di giudicare sulla base delle risultanze agli atti e delle allegazioni delle Parti.

XI. Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile in punto di destinazione delle somme depositate nei conti correnti. La Corte d'Appello ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa la impignorabilità dei conti correnti, ovvero, con certezza, non ha fornito indicazioni sufficienti al riguardo; ciò in riferimento alla effettiva destinazione dei fondi.

XII. Nullità della sentenza per motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e intrinsecamente contraddittoria, per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, in punto di esposizione del procedimento logico-giuridico seguito circa l'effettivo



utilizzo dei conti correnti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza di secondo grado è viziata là dove immotivatamente afferma che "...non occorre procedere alla verifica delle modalità di compimento delle singole operazioni..." (cfr. sentenza, penultima pagina).

XIII. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello 2, 4 e 5, in relazione alla presenza di prove contrarie con elementi positivi idonei a prevalere sulla destinazione presuntivamente desumibile dall'intestazione di alcuni conti correnti, escludendone l'impignorabilità, in riferimento all'art 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Non risulta essere stata concretamente scrutinata dal Giudice d'Appello - benché oggetto di censura - la dogliana riguardante l'insufficienza del criterio di prevalenza sul quale il Tribunale aveva basato l'opzione sulla impignorabilità totale dei conti correnti acquisiti a seguito dell'esperito accertamento degli obblighi delle banche terze pignorate.

Per l'evidente loro priorità logica, vanno esaminati dapprima il quarto e il quinto motivo del ricorso della Co. Fa. S.r.l., tra loro congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

I due motivi sono fondati.

Infatti, la Corte d'appello di Roma ritenuto applicabile al pignoramento presso terzi effettuato dai creditori procedenti Co. Fa. S.r.l. e Immobiliare s.r.l., ora entrambe in liquidazione, al fine di affermare l'impignorabilità delle somme, delle disposizioni normative non ancora applicabili al momento della notifica del pignoramento, risalente all'anno 2013, posto che l'art. 19 *bis* del d.l. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11/2014, non poteva, per evidenti ragioni di ordine temporale, essere entrato in vigore nell'anno 2013 e la Convenzione di New York del 2004 parimenti, posto che non risultava, alla data



del pignoramento, essere stata ratificata da un numero adeguato di Stati. La sentenza della Corte d'appello ha, pertanto, violato l'art. 11, primo comma, delle preleggi che prevede che la legge dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

La Corte ha, inoltre, ritenuto adeguata, ai fini della sussistenza dell'impignorabilità dei conti, la mera intestazione degli stessi, senza che vi fosse alcun concreto elemento, di carattere documentale come peraltro richiesto dalla stessa fonte normativa che essa ha ritenuto di poter applicare in una sorta di analogia preventiva, ossia l'art. 19 *bis* del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ossia la preventiva, rispetto al pignoramento, destinazione delle somme, operata da un rappresentante qualificato dello Stato estero.

Né, poi, la medesima disciplina è stata applicata per intero, non essendo stato verificato il rispetto del divieto posto dal secondo comma, a norma del quale, evidentemente al fine della stessa operatività del vincolo di indisponibilità e impignorabilità, è necessario che su quei conti, effettuate le comunicazioni di cui al precedente comma uno, non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono state vincolate. Tale condizione è ricavabile dalle normative già vigenti in tema di impignorabilità di somme e crediti di enti locali e, in generale, pubblici, ma pure dai non infrequenti interventi additivi della Corte costituzionale per conformare la relativa disciplina ai principi posti dagli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale.

Risultano fondati, in parte per analoghe ragioni, i motivi secondo e terzo, nonché il settimo motivo della Immobiliare s.r.l., sia pure con emenda dal - non pertinente, ma al contempo irrilevante - riferimento al n. 1 dell'art. 360 c.p.c.

La Corte territoriale ha, invero, ritenuto sussistente un vuoto normativo, ma, al fine di ovviare all'assenza, peraltro soltanto





asserita, di una normativa applicabile, non ha valutato adeguatamente se vi fossero fonti interne, anche di derivazione internazionale, applicabili nella specie in forza dell'art. 10 della Costituzione, ossia operanti nel nostro ordinamento quali norme internazionali consuetudinarie; ed ha poi fatto riferimento a testi di legge non ancora entrati in vigore al momento dell'instaurazione del procedimento esecutivo, ossia alla notifica del pignoramento presso terzi (per una ricostruzione completa della tematica dell'immunità degli Stati esteri, con riferimento non alle procedure esecutive ma alla giurisdizione in generale, si veda, in sede di regolamento di giurisdizione, Sez. U n. 16136 del 2024 del 11/06/2024 Rv. 671735 - 01).

La Corte territoriale, su questa già di per sé sola non corretta premessa, ha affermato apoditticamente che vi fosse un vuoto normativo, senza in alcun modo indicare se, in materia, una cornice normativa, sulla base dei principi generali dell'ordinamento direttamente derivanti dalle norme della Costituzione e in forza delle disposizioni di legge vigenti al momento della notifica del pignoramento, potesse comunque essere individuata. È opportuno, sul punto, evidenziare che l'art. 12, secondo comma, delle preleggi prevede che ai fini dell'analogia «si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe», cosicché da detta previsione non può farsi derivare la legittimità del riferimento a testi normativi, nazionali o sovrnazionali, non ancora entrati in vigore al momento in cui la fattispecie concreta si è realizzata o comunque era in corso di realizzazione.

Al contrario, conformemente a quanto argomentato dal Pubblico Ministero, va data continuità alle conclusioni raggiunte da questa Corte sul punto ed integranti diritto vivente, secondo le quali, in particolare, nell'assetto normativo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 212 del 2014, la prova relativa all'impignorabilità dei





beni di cui sia predicabile la concreta destinazione all'esercizio delle funzioni propriamente sovrane degli Stati stranieri (Corte cost. n. 329 del 2/07/1992; a vario titolo e *a contrario*: Cass. n. 2502 del 25/05/1989 Rv. 462849 - 01; Cass. n. 5888 del 01/07/1997 (Rv. 505622; Cass. n. 27044 del 13/11/2008 (Rv. 605246 - 01) deve essere data da chi intenda avvalersi dell'impignorabilità e, quindi, da questi ultimi (Cass. n. 2041 del 2010).

In questo contesto, il vizio della sentenza impugnata consiste nell'avere ritenuto sufficiente e adeguata, al fine di escluderne del tutto la pignorabilità, in quanto destinati al soddisfacimento delle funzioni inerenti la sovranità dello Stato ossia cd *iure imperii*, la mera intestazione dei conti, oltretutto neppure verificata con riferimento ad ognuno di quelli, senza farsi carico di interrogarsi sul se la sola intestazione potesse da sola dare quella prova di effettiva destinazione alle funzioni strettamente statuali delle somme riversate ed utilizzate su ciascuno dei conti pignorati, in difetto dell'ulteriore verifica che le movimentazioni di questi ultimi risultassero coerenti con le intestazioni e che fossero state rispettate pure tutte le altre condizioni per l'operatività della dedotta impignorabilità (tra le quali, giova ricordarlo, il diritto interno prima e poi quello relativo alla fattispecie, entrato in vigore in tempo successivo ai fatti, esige anche la prova della non effettuazione di pagamenti per causali diverse da quelle riconoscibili come connesse all'esercizio dello *ius imperii*).

Neppure può tralasciarsi il rilievo per il quale la tesi della Corte territoriale non sarebbe corretta in punto di diritto neppure ritenendo applicabile l'art. 19 *bis* del d.l. n. 192 del 2014 convertito nella legge n. 212 del 2014, atteso che esso in ogni caso prevede l'impignorabilità delle «*somme ... depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione*





internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei predetti soggetti», poiché nella specie nessuna specifica dichiarazione risulta essere stata preventivamente resa dai soggetti identificabili in base a detta previsione, oltre quella di mera intestazione dei conti.

Questa Corte ha, peraltro, già escluso, con riferimento a una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo emanato nei confronti dello Stato della Libia, che anche la destinazione di somme al pagamento delle prestazioni rese da una struttura sanitaria privata in favore di cittadini libici curati in Italia potesse essere rientrante nell’ambito delle funzioni svolte *iure imperii* (così in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, Sez. U n. 25045 del 16/09/2021, in motivazione), tradizionalmente - ed in forza di un tenace principio di diritto internazionale consuetudinario - esentate dalla giurisdizione dello Stato ospitante.

I motivi quarto e quinto del ricorso della Co.Fa. S.r.l. in liquidazione e i motivi secondo, terzo e settimo del ricorso della Immobiliare S.r.l. in liquidazione sono pertanto accolti.

Tutti gli altri motivi sono assorbiti, riguardando a vario titolo questioni logicamente successive o dipendenti dalla risoluzione di quella così qui definita.

La gravata sentenza va, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame sulla base del seguente principio: «nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 19 bis del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, ai fini dell’impignorabilità in Italia del conto corrente di uno Stato estero





non è sufficiente la sola intestazione del conto, ma è necessario che la destinazione delle somme di cui al conto stesso sia espressamente effettuata, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato estero e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione».

Al giudice del rinvio è demandato, altresì, di provvedere alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso di Co.Fa. S.r.l. in liquidazione ed il secondo, il terzo e il settimo motivo del ricorso della immobiliare S.r.l. in liquidazione, assorbiti i restanti di ognuno dei detti ricorsi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 26/03/2025.

L'estensore

Cristiano Valle

Il Presidente

Franco De Stefano

